-Bozza-

CONVENZIONE RELATIVA ALL'ASSISTENZA FISCALE PER GLI STUDENTI STRANIERI CON COMPILAZIONE, GESTIONE E TRASMISSIONE DELL' "ISEE PARIFICATO UNIVERSITARIO" - A.A.

### TRA

L'Università di Foggia, con sede a Foggia, rappresentata dal Rettore, il Professor Lorenzo Lo Muzio (nel seguito indicata come "Università"),

Ε

Il **Centro di assistenza fiscale C.A.F.,** con sede in , rappresentato dal , nella sua qualità di Rappresentante Legale, nato a il C.F.

#### PREMESSO CHE:

- l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è lo strumento di valutazione del reddito e del patrimonio familiare usato in Italia per valutare la situazione economica familiare di chi richiede prestazioni sociali agevolate;
- l'ISEE per prestazioni del diritto allo studio universitario ("ISEE università") è l'indicatore specifico per i servizi nell'ambito del Diritto allo Studio (calcolo delle tasse, esoneri, servizi per il diritto allo studio);
- ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 non è possibile la determinazione dell'indicatore ISEE per prestazioni del diritto universitario a favore degli studenti stranieri non residenti in Italia, degli studenti stranieri residenti in Italia non autonomi dal nucleo familiare d'origine e degli studenti italiani residenti all'estero e, pertanto, si rende necessario il calcolo di un indicatore ISEE Parificato universitario (utile per il riconoscimento di borse di studio e/o posto alloggio, ecc.);
- l'Università intende sottoscrivere, senza diritto di esclusiva, una convenzione con CAF iscritti all'albo nazionale, autorizzati all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale, al fine di offrire il servizio di elaborazione ISEE parificato universitario ai propri studenti stranieri, sostenendone il relativo costo;
- il CAF citato intende garantire il suddetto servizio all'Università; tutto ciò premesso e considerato, le parti CONVENGONO e STIPULANO quanto segue:

### Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

## Art. 2 Oggetto della convenzione

### Art. 3 Descrizione delle attività

Il CAF effettuerà il servizio di informazione e di raccolta dati, compilazione e trasmissione delle schede di raccolta dati per gli studenti sopra individuati per il calcolo dell'indicatore (ISEE)parificato universitario. Il CAF si impegna a garantire il servizio senza chiedere alcun compenso direttamente agli studenti, a cui verrà fornita una copia cartacea della scheda elaborata.

Il CAF garantisce ogni necessaria verifica, sulla base dei propri archivi telematici e cartacei, relativa all'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione.

Sono a carico del CAF tutti gli oneri e gli obblighi qui di seguito elencati:

- indicazione dell'ubicazione, recapiti telefonici, e dei giorni ed orari di apertura al pubblico della sede e degli sportelli operativi presenti nel territorio della città di Foggia;
- disponibilità di risorse umane adeguate, per numero e professionalità;
- disponibilità di un responsabile/referente in grado di seguire la perfetta esecuzione del servizio e di tenere i necessari contatti fino al termine dello stesso, anche al fine della trasmissione telematica dei dati;
- indicazione di un indirizzo mail dedicato alle comunicazioni con l'Università;
- disponibilità delle attrezzature informatiche necessarie ed adeguata capacità di gestione delle stesse, comprese la trasmissione dei dati;
- conservazione della sola stampa Iseu parificato firmato con il relativo documento d'identità del dichiarante.
- trattamento dei dati nel pieno rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali (D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i., e del Regolamento UE n.679/2016);
- ogni altro onere relativo all'esecuzione ed alla responsabilità del servizio.

Nel caso in cui il CAF abbia sedi e sportelli operativi al di fuori del territorio cittadino è tenuto ad indicarne la relativa ubicazione, recapiti e orari di apertura.

#### Art. 4 Trasmissione dei dati all'Università e all'ADISU

Il CAF provvede a trasmettere all'Università e all'Agenzia per il diritto allo Studio Universitario (ADISU) tutti i dati analitici dello studente e del nucleo familiare contenuti nella scheda raccolta dati per il calcolo dell'indicatore parificato universitario, nei tracciati telematici standard previsti per il sequenziale prodotto dalla Consulta dei CAF in accordo con l'Ente Nazionale per il diritto allo studio. Anche nel caso di più sedi operative la trasmissione dei dati dovrà essere effettuata. Il CAF si impegna a comunicare quali sono le proprie sedi operative disponibili in città e anche oltre i confini cittadini, sebbene la trasmissione dei dati sarà effettuata attraverso il centro di raccolta individuato dal CAF alla sottoscrizione della presente convenzione.

In caso di richiesta dell'Università, il CAF si impegna ad inviare i dati anche con elenchi cartacei o in formato xls.

# Art. 5 Corrispettivo

Per le attività di cui alla presente convenzione, l'Università si impegna a corrispondere al CAF l'importo di Euro.... oltre IVA (al 22%), per ogni attestazione dell'indicatore parificato universitario rilasciata e trasmessa telematicamente all'Università e all'ADISU.

## Art. 6 Modalità di pagamento

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il CAF invierà all'Università un elenco in file di Excel delle attestazioni elaborate di "ISEE parificato universitario" e relativa fattura elettronica, permettendo in tal modo all'Università di effettuareun riscontro e quindi procedere, entro i successivi 30 giorni, al pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal CAF.

### Art. 7 Copertura assicurativa

Il CAF garantisce, tramite polizza assicurativa n. del emessa dalla Società eventuali danni conseguenti ad errori materiali o inadempienze commessi dai propri operatori nell'ambito dei servizi di cui alla presente convenzione.

## Art. 8 Obblighi dell'Università

L'Università si impegna a dare adeguata pubblicità della presente convenzione agli studenti interessati, dando notizia del servizio erogato dal CAF e dell'ubicazione delle sedi da questo messe a disposizione sul territorio nazionale.

### Art. 9 Trattamento dei dati personali

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. e al Regolamento UE n. 679/2016, in particolar modo riguardo agli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati. Il CAF si impegna, nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali, di rendere noto all'interessato che la documentazione e i dati documentati sono trattati e trasmessi all'Università e all'ADISU per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente convenzione.

### Art. 10 Durata della convenzione

La presente convenzione cesserà la propria validità immediatamente dopo il pagamento di cui all'art.6.

#### Art. 11 Risoluzione

In caso di inadempimento grave e reiterato di una delle parti, la presente convenzione si intende risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C.

### Art. 12 Registrazione della convenzione

La convenzione viene registrata solo in caso d'uso e le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. Essa è inoltre soggetta all'imposta di bollo che sarà a carico del CAF.

### Art. 13 Foro competente

Per le controversie relative all'esecuzione della convenzione, il foro competente, in via esclusiva, è quello di Foggia

Per Centro di assistenza fiscale

Per Università di Foggia Prof. Lorenzo Lo Muzio